



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

ORDINANZA N. 23 Del 26/05/2021

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI SANITÀ ED IGIENE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA “PROCESSIONARIA DEL PINO” (THAUMETOPOEA PITYOCAMPA) NEL TERRITORIO COMUNALE ”

Visto l’art. del D.M. 30 ottobre 2007 (pubblicato in G.U. n. 40 del 16.02.2008), che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero “Processionaria del Pino” (Thaumetopoea pityocampa) poiché costituisce una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e costituisce un pericolo concreto per la salute delle persone e degli animali;

Evidenziata la presenza da diversi anni nel territorio comunale, del parassita di cui trattasi, che nidifica soprattutto su pini e querce, seppur con intensità variabili di diffusione, condizione che può provocare, oltre a considerevoli danni al patrimonio arboreo, anche episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici;

Precisato che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell’ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/inflammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, la lotta alla Processionaria del Pino è obbligatoria nelle aree in cui il Servizio Fitosanitario Regionale ha stabilito che la presenza dell’insetto minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo;

Posto che il Servizio Fitosanitario Regionale non ha individuato aree in cui la lotta alla processionaria è obbligatoria;

Rilevato tuttavia che, l’art. 4 del D.M. 30 ottobre 2007 demanda al Sindaco, quale “Autorità sanitaria competente” la facoltà di disporre interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, in particolare negli ambiti urbani, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale”;

Considerato che è indispensabile il coinvolgimento dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro i termini accettabili;

Vista la comunicazione della Regione Emilia – Romagna, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare prot. n. 49674/18, acquisita agli atti di questo Comune in data 16/07/2018 con prot. 8800, inerente l’iter procedurale da adottare in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari nella lotta contro la processionaria del pino in ambito urbano;



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Ritenuto pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo, sia difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

VISTO il Vigente Regolamento di Igiene, in particolare l'art. 37;

VISTO il Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 "T.U. delle Leggi Sanitarie" e succ. mod.;

VISTO l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto il D.M. 30 ottobre 2007;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e.s.m.i.;

Visto l'art. 117 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998;

ORDINA

1) Ai proprietari o conduttori di aree verdi e boschive (giardini e parchi sia pubblici che privati) posti in ambito urbano nonché agli amministratori di condominio, di porre in essere, tutte le opportune verifiche ed ispezioni delle alberature presenti nelle aree verdi di proprietà al fine di accertare l'eventuale presenza di nidi della "Processionaria del Pino" *Traumatocampa* (*Thaumetopoea*) *pityocampa* e della quercia, ponendo maggiore attenzione alle specie arboree soggette all'attacco del parassita ovvero:

- Pino nero (*Pinus nigra*)
- Pino silvestre (*Pinus silvestris*)
- Pino domestico (*Pinus pinea*)
- Pino marittimo (*Pinus pinaster*)
- varie specie di cedro (*Cedrus spp*)

2) Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, di intervenire immediatamente e obbligatoriamente con la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve (es. guanti protettivi da lavoro, mascherina, occhiali, cappello, tute a perdere ecc.) rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate;

3) Fatto salvo l'obbligo di asportazione dei nidi come sopra prescritto, di mettere in atto, secondo necessità e rivolgendosi a ditte specializzate, adeguate tecniche di profilassi (es. trattamenti microbiologici, endoterapici), o mezzi di complemento (es. cattura massale condotta con trappole a feromoni);

4) Di effettuare trattamenti con prodotti chimici solo se gli interventi di natura non chimica messi in atto dovessero risultare inefficaci. In tal caso gli interessati dovranno avvalersi esclusivamente di ditte specializzate che dovranno attuare gli interventi in modalità esclusivamente endoterapica;



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

5) Che tutte le operazioni sopra descritte devono avvenire in sicurezza, con utilizzo di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali tuta, mascherina, guanti, occhiali protettivi ecc., ed idonea strumentazione, meglio avvalendosi di personale qualificato.

AVVISA

- 1) Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.
- 2) Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso il Centro comunale di raccolta dei rifiuti e presso i contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;
- 3) Che per ogni informazione è possibile contattare:
 - Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma-Strada dei Mercati, 17 - 43126 Parma
 - Tel. 0521292910- fitosanparma@regione.emilia-romagna.it

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale il rispetto della presente Ordinanza, e di procedere in caso di inosservanza con iniziale diffida ad adempiere entro il congruo termine, valutata l'urgenza, ed eventuale successiva applicazione di una sanzione amministrativa con pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge n. 689/81 da euro 50,00 a euro 500,00.

AVVERTE

Che la presente Ordinanza entra in vigore immediatamente dalla data di pubblicazione ed il provvedimento è valido a tempo indeterminato fino a sopraggiunte eventuali modifiche normative. I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 con le procedure di cui alla L. 689/81, ai sensi dell'art. 22-bis del vigente Regolamento Comunale di Igiene.

Che in caso di inottemperanza della presente ordinanza si provvederà a darne comunicazione alla Procura per gli adempimenti di cui all'art. 650 del Codice di Procedura Penale.

RICORDA

che contro il presente provvedimento è proponibile giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio online per giorni 30 a partire dalla data odierna, e con pubblicazione sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente, nonché tramite avvisi presso l'Ufficio Ambiente e con ogni altra modalità utile alla massima diffusione.



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

L'Ufficio Ambiente del Comune è incaricato di verificare il rispetto delle prescrizioni in essa contenute

DISPONE

che copia della presente sia trasmessa per i conseguenti adempimenti ai seguenti Enti e/o Uffici:

- Ufficio Ambiente del Comune;
- Polizia Locale del Comune di Busseto

IL SINDACO

Giancarlo Contini

Atto sottoscritto Digitalmente